

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL TRIBUNALE DI TRIESTE E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE,
MINORENNI E FAMIGLIE E NEI PROCEDIMENTI DI IMMIGRAZIONE

Il Presidente del Tribunale di Trieste f.f. dott. Arturo Picciotto e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste avv. Alessandro Cuccagna,
ritenuto opportuno procedere ad una revisione del Protocollo d'Intesa del 15/1/2018 sulla liquidazione dei compensi dei difensori nei procedimenti in materia di famiglia, e in materia di immigrazione che deve intendersi di conseguenza superato limitatamente ai punti nn. 1 e 2;
considerato che il nuovo rito del Titolo IV bis "*norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*", inserito nel c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, ha profondamente riformato la materia;
considerata l'opportunità di individuare i parametri di liquidazione delle spese in tutti i procedimenti di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione;
considerate altresì le modifiche introdotte dal d.m. n. 147/2022 al d.m. n. 55/2014 "*regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*";
acquisito il parere favorevole dei Magistrati assegnati alla Sezione Civile e quello del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;

concordano

sulla congruità, sia ai fini della liquidazione delle spese processuali, sia ai fini della liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dei seguenti compensi professionali, determinati ai sensi dei parametri di cui al d.m. 55/2014, e salva in ogni caso la valorizzazione di circostanze specifiche del caso concreto che siano rilevanti per legge e non contemplate nel presente protocollo.



- 1 -



PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

1.

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (importi già ridotti della metà) nei procedimenti, su **domanda congiunta**, di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

1.1

Avvocato che difende una sola parte

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 1.050 - separazione + divorzio: € 1.150;
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 1.260 - separazione + divorzio: € 1.360
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 1.550 – separazione + divorzio: € 1.650
- con figli con trasferimento immobiliare: € 1.700 – separazione + divorzio: € 1.800

1.2

Avvocato che assiste entrambe le parti, tutte ammesse al p.s.s. + 20%

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 1.260 - separazione + divorzio: € 1.380
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 1.500 - separazione + divorzio: € 1.630
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 1.860 - separazione + divorzio: € 1.980
- con figli con trasferimento immobiliare: € 2.040 - separazione + divorzio: € 2.160

1.3

Avvocato che assiste entrambe le parti, ma una sola è ammessa al p.s.s. – 40%

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 630 - separazione + divorzio: € 690
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 760 - separazione + divorzio: € 820
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 930 - separazione + divorzio: € 990
- con figli con trasferimento immobiliare: € 1.020 - separazione + divorzio: € 1.080



2.

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (importi già ridotti della metà) nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, che sono **nati contenziosi**, in cui le parti trovano un accordo in corso di causa e si definiscono **su conclusioni congiunte**.

2.2

accordo raggiunto alla prima udienza


(resistente costituito nel termine ex art. 473 bis 16 e scambio delle memorie ex art. 473 bis 17)

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 2.100 - separazione + divorzio: € 2.200
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 2.300 - separazione + divorzio: € 2.400
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 2.600 - separazione + divorzio: € 2.700
- con figli con trasferimento immobiliare: € 2.750 - separazione + divorzio: € 2.850

2.3

accordo raggiunto dopo l'espletamento di ordinaria attività istruttoria 2.2 + 25%:

- senza figli senza trasferimento immobiliare: € 2.600 - separazione + divorzio: € 2.750
- con figli senza trasferimento immobiliare: € 2.870 - separazione + divorzio: € 3.000
- senza figli con trasferimento immobiliare: € 3.250 - separazione + divorzio: € 3.370
- con figli con trasferimento immobiliare: € 3.430 - separazione + divorzio: € 3.560



3.

Parametri per la liquidazione delle spese processuali per compensi del difensore nei procedimenti **contumaciali** di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

- solo status: € 2.100 (p.s.s. € 1.050) - separazione + divorzio: € 2.300 (p.s.s. € 1.150)
- senza istruttoria: € 3.200 (p.s.s. € 1.600) - separazione + divorzio: € 3.400 (p.s.s. € 1.700)
- con istruttoria: € 3.600 (p.s.s. € 1.800) - separazione + divorzio: € 3.800 (p.s.s. € 1.900)
- procedimenti camerale ex art. 316, secondo comma, c.c.: € 2.000 (p.s.s. € 1.000)
- ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss. c.p.c.: € 3.200 (p.s.s. € 1.600)
- misure attuative ex 473-bis.38 c.p.c.: € 3.200 (p.s.s. € 1.600)

4.

Parametri per la liquidazione delle spese processuali per compensi del difensore nei procedimenti **contenziosi, con costituzione del resistente**, nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni.

- senza figli senza istruttoria: € 4.600 (p.s.s. € 2.300) separazione + divorzio: € 4.800 (p.s.s. € 2.400)
- senza figli con istruttoria: € 5.600 (p.s.s. € 2.700) separazione + divorzio: € 5.800 (p.s.s. € 2.900)
- con figli senza istruttoria: € 6.200 (p.s.s. € 3.100) separazione + divorzio: € 6.400 (p.s.s. € 3.200)
- con figli con istruttoria: € 7.400 (p.s.s. € 3.700) separazione + divorzio: € 7.600 (p.s.s. € 3.800)
- procedimenti camerale ex art. 316, secondo comma, c.c.: € 2.800 (p.s.s. € 1.400)
- ordini di protezione ex art. 473-bis.69 e ss. c.p.c.: € 4.000 (p.s.s. € 2.000)
- misure attuative ex 473-bis.38 c.p.c.: € 4.000 (p.s.s. € 2.000)



-4-



5.

Azioni di stato

senza istruttoria senza affidamento minori: € 3.800 (p.s.s. € 1.900)

con istruttoria senza affidamento minori: € 4.500 (p.s.s. € 2.250)


senza istruttoria con affidamento minori: € 6.200 (p.s.s. € 3.100)

con istruttoria con affidamento minori: € 7.400 (p.s.s. € 3.700)

L'Avvocato nominato **curatore speciale del minore**, che si costituisce in giudizio (anche) quale difensore del minore, del caso previa ammissione del minore medesimo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vedrà liquidati i compensi con i parametri indicati sopra, al pari di ogni altra parte processuale, fatti salvi gli adattamenti del caso concreto, in ragione dell'attività effettivamente svolta.

Per i provvedimenti **indifferibili** ex art. 473-bis.15 c.p.c., per gli incidenti di modifica dei provvedimenti **temporanei e urgenti** ex art. 473-bis.23 c.p.c., oltre che per le misure attuative ex 473-bis.38 e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari che siano stati domandati in corso di causa, l'attività prestata dall'Avvocato verrà considerata dal Giudice quale attività che arricchisce e rende più complessa l'istruttoria, tanto ai fini della liquidazione del compenso nel caso di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, tanto ai fini della liquidazione delle spese processuali in sede di condanna ex art. 91 c.p.c.

Per la fase di reclamo contro i provvedimenti provvisori, il parametro di riferimento sarà quello dei procedimenti cautelari (fatto salvo il complessivo giudizio sulla soccombenza e la decisione di compensare, anche parzialmente alle spese processuali).



PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

1. Per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale ed immigrazione, elencati nel D.L. 13/2017 conv. L. n. 46/2017 e succ. mod., e, in particolare per i seguenti procedimenti:
 - a. opposizione ai decreti di rigetto della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'**art. 35 bis e ss. d.lgs. 25/2008**;
 - b. procedimenti in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario ex **art. 19 ter d.lgs. 286/1998**;
 - c. mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari ex **art. 16 d.lgs. 150/2011**;
 - d. allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari ex **art. 17 d.lgs. 150/2011**;
 - e. accertamento dello stato di apolidia e cittadinanza ex **art. 19 bis d.lgs. 150/2011**;
 - f. opposizione ai provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (rigetto delle domande di rilascio e rinnovo o dei decreti di revoca dei permessi di soggiorno/visti di ingresso di competenza della Sezione Specializzata) ex **art. 20 d.lgs. 150/2011**;
 - g. revocazione:


sono stabiliti i seguenti parametri di liquidazione del compenso del difensore (importi già ridotti della metà):

- in caso di ACCOGLIMENTO del ricorso: € 1.320,00
- in caso di RIGETTO del ricorso: € 1.000,00

con i seguenti correttivi:

- in caso di istanza di sospensione: € 1.320 + 10% = 1.450,00
- in caso di istruttoria (ulteriore rispetto all'audizione/interrogatorio formale del richiedente): € 1.320,00 + 10% = 1.450,00
- in caso di RINUNCIA agli atti del giudizio da parte del ricorrente:
 - se NON è stata effettuata l'audizione e/o attività istruttoria: € 650,00



-6- 

- se è stata effettuata l'audizione e/o attività istruttoria: € 1.320,00
2. Per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di **rinvio a seguito di cassazione** del decreto originariamente emesso dal Tribunale di Trieste sono stabiliti i seguenti parametri di liquidazione del compenso del difensore (importi già ridotti della metà):
 - € 1.000,00;
 3. Per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di impugnazione dei **decreti di trasferimento** emessi dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – **Unità Dublino** sono stabiliti i seguenti parametri di liquidazione del compenso del difensore (importi già ridotti della metà):
 - In caso di ACCOGLIMENTO: € 1.000,00;
 - In caso di RIGETTO: € 650,00;con il seguente correttivo:
 - Se viene tenuta udienza viene aggiunta la fase istruttoria: € 400,00
 4. Per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti cautelari **ex art. 700 c.p.c.** e successivo eventuale **reclamo** sono stabiliti i seguenti parametri di liquidazione del compenso del difensore (importi già ridotti della metà):
 - € 1.320,00
 5. Per i difensori di ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di **convalida o proroga** dei trattenimenti dei richiedenti asilo e degli allontanamenti immediati dei cittadini dell'Unione Europea (importi già ridotti della metà):
 - € 210,00

A tutti gli importi indicati andranno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

In caso di successione di più difensori, il compenso calcolato sulla base dei parametri sopra indicati verrà suddiviso fra gli stessi in proporzione all'attività svolta da ciascuno.



Trieste, 27/6/2023

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste

Avv. Alessandro Cuccagna



Il Presidente del Tribunale di Trieste f.f.

dott. Arturo Picciotto

